

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI IMAGING
IPERSPETTRALE VIS-NIR-SWIR (INTERVALLO SPETTRALE 400-2500NM)**

CIG 91584564FA

CUP B55J19000360001

SCRITTURA PRIVATA

Tra

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, con sede legale in Napoli, Via Cardinale Guglielmo Sanfelice n. 8, C.F. 80054330586 e Partita IVA 02118311006, in persona del legale rappresentante, dott.ssa Costanza Miliani, nata a Ancona il 24.02.1969, residente in Perugia, Viale Pompeo Pellini, n. 4, di seguito denominata anche solo per brevità “Amministrazione”,

e

Clyde HyperSpectral Imaging and Technology Ltd., con sede legale in Clydebank, Regno Unito, Via 1 Aurora Avenue, P.IVA GB 346 4478 75, in persona del Legale Rappresentante, John. GILCHRIST, nato a Glasgow (UK) il 02.05.1961, residente in Helensburgh, UK, Via Redclyffe Gardens n. 29, di seguito denominata anche solo per brevità “Impresa”,

premesso che

- a) con determina a contrarre prot n. 2969 del 29/03/2022 l'Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura di un sistema di imaging iperspettrale VIS-NIR-SWIR (intervallo spettrale 400-2500nm), con le caratteristiche tecniche dettagliate nel Capitolato Speciale d'appalto – parte tecnica;
- b) è stata pertanto indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”) per l'importo massimo pari a € 285.000,00, oltre I.V.A. (oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a zero);
- c) la procedura di cui in oggetto è stata aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del Codice;
- d) con determina di aggiudicazione prot. n. 5602 di data 23/06/2022 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dell'appalto in favore dell'Impresa per un importo pari ad € 242.250,00, oltre IVA;
- e) le verifiche previste dalla vigente normativa in merito ai requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'operatore economico in fase di gara hanno avuto esito positivo;
- f) in fase di gara, l'Impresa ha dichiarato di non volersi avvalere del subappalto;

g) è pertanto intenzione delle parti disciplinare mediante la sottoscrizione della presente scrittura privata gli obblighi relativi all'esecuzione della fornitura in oggetto, come meglio determinati nel capitolato speciale di appalto – parte amministrativa, nel capitolato speciale di appalto – parte tecnica, nonché nell'offerta tecnica e specifiche tecniche presentate in gara dall'Impresa;

tutto ciò premesso, le Parti, così come in epigrafe rappresentate, concordano e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutti i documenti richiamati all'interno del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, ne formano parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Oggetto

Il contratto ha per oggetto la fornitura di un sistema di imaging iperspettrale VIS-NIR-SWIR (intervallo spettrale 400-2500nm).

Le specifiche di esecuzione della fornitura sono quelle meglio dettagliate nel capitolato speciale d'appalto – parte tecnica, nell'offerta tecnica e nelle specifiche tecniche prodotte in gara dall'Impresa, documenti che si allegano – anche se non materialmente – al presente contratto.

Articolo 3 – Termini di consegna

La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere consegnata entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente contratto.

Articolo 4 – Importo contrattuale

Il valore complessivo del contratto è pari ad € 242.250,00, oltre IVA.

Il prezzo della fornitura, alle condizioni previsto dal capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e comprensivo di qualsiasi ulteriore onere e spesa.

Articolo 5 – Condizioni generali della fornitura

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Impresa deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa, nel capitolato speciale d'appalto – parte tecnica,

nell'offerta tecnica e nelle specifiche tecniche prodotte in gara dall'Impresa, nonché all'interno del presente contratto.

L'Impresa è obbligata a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della fornitura, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dall'Amministrazione.

L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

Articolo 6 – Modalità di esecuzione della fornitura

L'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura di cui al presente contratto dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa.

Articolo 7 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice e dell'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto, a garanzia della corretta esecuzione del presente contratto, l'Impresa ha prodotto lettera dell'istituto bancario Clydesdale Bank plc contenente l'impegno irrevocabile a costituire la garanzia definitiva per un importo pari ad € 18.168,75, allegando il testo del documento della garanzia nel quale dovrà essere specificato il numero di protocollo del contratto. La garanzia sarà rilasciata al momento della presentazione al citato istituto bancario del contratto sottoscritto e protocollato e sarà immediatamente operativa.

In caso di mancata consegna della garanzia completa entro il termine di 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, esso si intenderà automaticamente risolto, con diritto dell'Amministrazione di agire per la tutela dei propri diritti, per il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'inadempimento dell'Impresa, con segnalazione del fatto all'Autorità competente.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese derivanti da eventuali prestazioni eseguite d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto per cause dipendenti dall'Impresa; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura di cui al primo comma se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Articolo 8 - Subappalto

In assenza di espressa dichiarazione dell'Impresa in fase di gara, il subappalto delle prestazioni oggetto

del presente contratto non è consentito.

Articolo 9 - Obblighi relativi al personale e alla sicurezza

L'Impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi derivanti da tutte le disposizioni relative al personale e alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dall'art. 18 del capitolato speciale di appalto – parte amministrativa e dalle normative vigenti in materia.

Articolo 10 - Controlli e verifiche dell'Amministrazione

La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del contratto competono all'Amministrazione che la svolgerà tramite il DEC.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 11 – Fatturazione e pagamenti

In considerazione della tipologia di strumentazione scientifica acquistata e ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice, l'Impresa provvede alla fatturazione del corrispettivo per una quota pari al 20% a titolo di acconto entro quindici giorni dalla data di effettivo avvio della fornitura, eventualmente aumentabile al 30% ai sensi dell'art. 207 co. 1 del D.L. 34/2020; il pagamento dell'acconto è subordinato alla presentazione da parte dell'Impresa di una fideiussione a garanzia del medesimo importo dell'anticipazione. Il saldo dell'importo avverrà ad avvenuta effettuazione del collaudo.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Impresa.

L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

In conformità all'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Impresa, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 12 - Inadempimenti e penalità

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare penali per inadempimento secondo quanto disposto dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

Articolo 13 - Risoluzione contrattuale e recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto o di recedere dallo stesso secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare all'esterno fatti o notizie di cui siano venute a conoscenza relativamente alla fornitura oggetto del presente contratto e di attenersi in relazione al trattamento di dati personali alla disciplina prevista dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 16 - Rinvio


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto ed alle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli, lì 28 luglio 2022

CNR – ISPC

Clyde HyperSpectral Imaging and Technology Ltd





4 August 2022


Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile l'Impresa dichiara di accettare espressamente le previsioni di cui agli articoli 5 (Condizioni generali della fornitura), 7 (Garanzia definitiva), 12 (Inadempimenti e penali), 13 (Risoluzione e recesso) e 15 (Foro competente)..

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli, lì 28 luglio 2022

Clyde HyperSpectral Imaging and Technology Ltd


4 August 2022